



Ministero della Transizione Ecologica

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Parere n. 159 del 18 ottobre 2021

Progetto:	<p>Procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.</p> <p>Progetto di un impianto eolico composto da 17 aerogeneratori del tipo Vestas V150 di potenza pari a 4,2 MW, per una potenza complessiva pari a 71,4 MW. I comuni interessati sono Montemilone (PZ) per il parco eolico e i comuni di Venosa (PZ), Banzi (PZ), Palazzo San Gervasio (PZ), Genzano di Lucania (PZ) e Spinazzola (BAT), ricadenti nelle regioni Puglia e Basilicata.</p> <p>ID_VIP: 5136</p>
Proponente:	Cogein Energy Srl

La Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS

RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “Norme in materia ambientale” e in particolare l’art. 8 (Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS), come modificato dall’art. 228, comma 1, del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, e successivamente dall’art. 50, comma 1, lett. d), n. 2), del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito con modificazioni con Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017, n. 342 in materia di composizione, compiti, articolazione, organizzazione e modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;
- i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20/08/2019 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni Via e Vas e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020;
- la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 104303 dell’11 dicembre 2020 di presa d’atto della designazione dei referenti regionali in senso alla CTVIA-VAS del citato Ministero ai sensi dell’art. 8 del TUA.

RICHIAMATE le norme che regolano il procedimento di VIA e in particolare:

- la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2014/52/UE del 16 aprile 2014 che modifica la direttiva 2011/92/UE del 13/11/2011 concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- il D.lgs. del 3 aprile 2006, n.152 recante “Norme in materia ambientale” come novellato dal D.lgs 16.06.2017, n. 104, recante “Attuazione della Direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, e s.m.i. e in particolare:
 - l’art. 5, recante ‘definizioni’, e in particolare il comma 1, secondo cui “si intende per”:
 - lett. b) *valutazione d’impatto ambientale, di seguito VIA: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto, l’elaborazione e la presentazione dello studio d’impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d’impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni, l’adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto, l’integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto;*
 - lett. c) *“Impatti ambientali: effetti significativi, diretti e indiretti, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori: Popolazione e salute umana; biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE; territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio, interazione tra i fattori sopra elencati. Negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo”;*

- l’art. 25 recante ‘*Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA*’ ed in particolare il comma 1, secondo cui “*L’autorità competente valuta la documentazione acquisita tenendo debitamente conto dello studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente, nonché dai risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei pareri ricevuti a norma degli articoli 24 e 32. Qualora tali pareri non siano resi nei termini ivi previsti ovvero esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto, l’autorità competente procede comunque alla valutazione a norma del presente articolo*”;
- gli Allegati di cui alla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006, come sostituiti, modificati e aggiunti dall’art. 22 del d.lgs. n.104 del 2017 e s.m.i. in particolare:
 - Allegato VII, recante “*Contenuti dello Studio di Impatto Ambientale di cui all’articolo 22*”
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 marzo 2015 n. 52 recante “*Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116*”;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 dicembre 2015, n. 308 recante “*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale*”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n.120 del 13 giugno 2017 recante “*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164*”;
- le Linee Guida “*Environmental Impact Assessment of Projects Guidance on Screening*” (Directive 2011/92/EU as amended by 2014/52/EU);
- le Linee Guida Comunità Europea “*Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites - Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC*”;
- Le Linee Guida Nazionali recanti le “*Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale*” approvate dal Consiglio SNPA, 28/2020;
- le Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza 2019;
- le Linee guida ISPRA per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS) nelle procedure di autorizzazione ambientale (VAS, VIA, AIA) n.133/2016;
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10/09/2010 – “*Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*”;
- Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 “*Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*”.
- Il D.p.r. 8 settembre 1997, n. 357 recante Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, che disciplina la valutazione d’incidenza, procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un’area geografica proposta come sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso;
- le Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza 2019 e la nota prot. N. 82322/MATTM de 27 luglio 2021 con relativi allegati con le indicazioni fornite dalla Commissione Europea con la nota Ares (2020)2534146 del 13/05/2020 anche in relazione alle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza.

ID VIP 5136 – Istruttoria VIA - Progetto di un impianto eolico composto da 17 aerogeneratori del tipo Vestas V150 di potenza pari a 4,2 MW, per una potenza complessiva pari a 71,4 MW. I comuni interessati sono Montemilone (PZ) per il parco eolico e i comuni di Venosa (PZ), Banzi (PZ), Palazzo San Gervasio (PZ), Genzano di Lucania (PZ) e Spinazzola (BAT), ricadenti nelle regioni Puglia e Basilicata – Proponente: Cogein Energy Srl

PREMESSO che:

- con nota MN005/2020/GDP del 12/02/2020, acquisita il 18/02/2020 con prot. MATTM/11112, la Società Cogein Energy S.r.l. (di seguito la società) ha presentato, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., istanza per l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale relativa al progetto oggetto del presente parere;
- il progetto proposto prevede la realizzazione di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica, costituito da 17 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 71,4 MW, localizzato nei comuni di Montemilone (PZ), e con opere connesse previste nei comuni di Venosa (PZ), Banzi (PZ), Palazzo San Gervasio (PZ), Genzano di Lucania (PZ) e Spinazzola (BAT), ricadenti quindi nelle Province di Potenza e Barletta-Andria-Trani;




Figura: Indicazione delle opere da realizzare

- il progetto è compreso tra le opere dell'Allegato II del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., punto 2) "Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW";
- oltre a copia dell'attestazione di avvenuto assolvimento degli oneri contributivi dovuti per la procedura in questione, la società ha trasmesso la seguente documentazione, acquisita dalla Ex DVA - Divisione II – Sistemi di Valutazione Ambientale della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (d'ora innanzi Divisione) al prot. MATTM/11112 del 18/02/2020:
 - ✓ Elaborati di Progetto;
 - ✓ Studio d'Impatto Ambientale;
 - ✓ Sintesi non Tecnica;

- ✓ Relazione paesaggistica;
- ✓ Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo di cui al DPR 120/2017;
- ai sensi dell’art.24, commi 1 e 2 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., la documentazione presentata in allegato alla domanda è stata pubblicata sul sito internet istituzionale all’indirizzo <https://va.minambiente.it/it/IT/Oggetti/Info/7341> dell’autorità competente a cui si rimanda e la Divisione, con nota prot. MATTM/13088 del 25/02/2020, ha comunicato a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l’avvenuta pubblicazione su detto sito della documentazione;
- la Divisione con nota prot. MATTM/13088 del 25/02/2020, acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS (d’ora innanzi Commissione) con prot. CTVA/570 in data 25/02/2020 ha trasmesso, ai fini delle successive determinazioni della stessa Divisione e della predisposizione del decreto del provvedimento di VIA, la documentazione acquisita, comunicando la procedibilità dell’istanza di procedimento di VIA ai sensi dell’art. 23 del D.lgs 152/2006 come da ultimo modificato con D.lgs 104/2017;
- la procedura ha poi conosciuto la sospensione dei termini dei procedimenti correlati all’emergenza Covid-19 ed il subentro dell’attuale Commissione nell’istruttoria;
- con nota acquisita al prot. MATTM/77812 del 16/07/2021 la Regione Puglia - Dipartimento Ambiente Paesaggio e Qualità Urbana - Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso la Deliberazione di Giunta Regionale del 07/07/2021, n. 1098, recante il contributo istruttorio della Regione per le valutazioni di competenza statale sulla scorta del parere reso dal Comitato tecnico regionale VIA nella seduta del 18 dicembre 2020. In particolare la Regione ha rilevato che:
 - ✓ la provincia di Barletta-Andria-Trani ha trasmesso il proprio parere contrario alla realizzazione degli aerogeneratori identificati dalla sigla MN09, MN14, MN15, MN16 e MN17, ed ha evidenziato criticità in particolare per la realizzazione dei 6 aerogeneratori identificati con la sigla MN02, MN03, MN04, MN05, MN07 e MN 08;
 - ✓ la Sezione Risorse Idriche ha comunicato il proprio nulla osta alla realizzazione delle opere ricadenti nel territorio comunale di Spinazzola (BAT);
 - ✓ l’ARPA Puglia - DAP BAT ha trasmesso il proprio parere di competenza;
 - ✓ la Sezione Urbanistica ha trasmesso il proprio parere di competenza.

La Regione, quindi, dato atto del parere tecnico Definitivo espresso dal Servizio VIA e VincA della Regione Puglia, che ha concluso per la valutazione degli impatti derivanti dal progetto in oggetto come sono tali da produrre effetti significativi e negativi, ha espresso un conforme giudizio di compatibilità ambientale negativo;

- con nota prot. Prot. n° MN011/2021/GDP del 05/02/2021 acquisita alla prot. MATTM/ 14236 del 11/02/2021, la società ha trasmesso integrazioni volontarie relative alla richiesta di integrazioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali trasmessa al MATTM con nota del 21/04/2020 prot. 0013247-P, tale documentazione, a cui si rimanda, è stata pubblicata sul portale all’indirizzo: <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7341/10617?Testo=&RaggruppamentoID=148#form-cercaDocumentazione>;
- nelle more della definizione del procedimento, la società Cogein Energy S.r.l. proponeva ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio per ottenere “a) l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero della Transizione Ecologica, e se del caso anche del concertante Ministero della Cultura, rispetto all'istanza di Cogein Energy S.r.l. per il giudizio favorevole di compatibilità ambientale di un progetto di parco eolico da realizzarsi in Comune di Montemilone (PZ), codice pratica “ID_VIP:5136”; b) la condanna del Ministero della Transizione Ecologica, e se del caso anche del concertante Ministero della Cultura, a concludere il procedimento entro il breve termine perentorio che sarà stabilito da codesto Tribunale, con l'indicazione di un Commissario ad acta a cui la ricorrente potrà rivolgersi in caso di perdurante inerzia

dell'Amministrazione". In data 22.07.2021, veniva pubblicata la sentenza n. 08781/2021 con la quale il TAR accoglieva il ricorso interposto avverso il supposto silenzio inadempimento del Ministero della Transizione Ecologica e, per quanto di sua eventuale competenza, al Ministero della Cultura, ordinando di "concludere il procedimento per cui è causa entro un termine che stimasi congruo determinare in giorni 120 dalla comunicazione della presente sentenza o sua notifica a cura di parte". Stante la notifica della citata pronuncia al MITE per tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato con nota prot. n. 2021/451128 del 22.07.2021, acquisita al prot. n. MATTM/80676 in pari data, il procedimento quindi dovrà concludersi entro il 19.11.2021;

- per la stesura del presente parere si è fatto riferimento alla relazione istruttoria redatta da ISPRA, trasmessa in data 08/10/2021, nell'ambito della convenzione sottoscritta con la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS ed in conformità con quanto previsto nell'atto integrativo della convenzione quadro triennale 2019-2020 tra MATTM/ISPRA del 3 giugno 2019 registrato con Decreto Direttoriale n. 985 del 16/10/2020, ai cui contenuti si opera rinvio.

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art.7-bis, comma 2, del Titolo I, Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m. e i. il progetto deve essere sottoposto a VIA in sede statale;
- sono pervenute le osservazioni, avanzate ai sensi del dell'art.24, comma 4 del D.lgs. n.152/2006 e s.m.i, da parte dei seguenti soggetti:

Osservazione	Protocollo	Data
Osservazioni del 09/04/2020 - MIBACT	MATTM/2020/25576	09/04/2020
Osservazioni del 06/05/2020 dell'Associazione ANTIGONE 2 OPPIDO LUCANO	MATTM/2020/32065	06/05/2020

- la società, con nota prot. n. MN010/2020/GDP del 27/10/2020, acquisita con prot. MATTM/86854 del 27/10/2020, ha trasmesso controdeduzioni alle osservazioni pervenute;
- la società, con nota prot. n. MN010/2020/GDP del 27/10/2020, acquisita con prot. CTVA/4901 del 29/09/2021, ha trasmesso controdeduzioni alla deliberazione della Giunta della Regione Puglia N. 1098 del 07/07/2021, acquisita con Protocollo MATTM-2021- 0077812 del 16/07/2021;

CONSIDERATE E VALUTATE tutte le osservazioni pervenute nell'ambito della consultazione e le controdeduzioni da parte della società proponente e, segnatamente:

- a. Il MIBACT ha ritenuto necessario acquisire, da parte del proponente, documentazione integrativa. In particolare:
 - ✓ aggiornamento di tutte le fotosimulazioni prodotte dai punti percettivi sensibili ai sensi degli artt. 10 e 136 del DLgs 42/2004 e ss.mm.ii inserendo non solo l'impianto in oggetto ma anche gli altri impianti eolici già realizzati ed autorizzati comprensivi anche del minieolico;
 - ✓ integrazione del reportage fotografico con ulteriori foto inserimenti;
 - ✓ planimetria con rappresentazione grafica degli usi civili e localizzazione degli stessi rispetto all'impianto.
- b. L'Associazione Antigone 2 Oppido Lucano ha fatto presente che, sul territorio della Regione Basilicata, insistono circa 1500 torri eoliche su un territorio di circa 9.995 km² di estensione. Si è affermato dunque che tale tipologia di opera non è più sostenibile per il territorio della Basilicata rappresentando una delle principali cause della distruzione paesaggistica del territorio naturale. Si è precisato inoltre come non siano valutati gli impatti ambientali delle opere di connessione. Si è chiesto

di analizzare approfonditamente la continuità degli ambiti vincolati in territorio pugliese con quelli lucani presenti nel Comune di Montemilone, ma non ancora tutelati.

In riscontro alle suddette osservazioni il proponente ha fatto presente che l'Associazione ha presentato osservazioni non rivolte al progetto specifico, ma sottintendendo un giudizio generale sulla insostenibilità da parte del territorio della Basilicata relativamente alla realizzazione di impianti eolici.

Secondo il proponente, quindi, le osservazioni formulate sarebbero generiche e non relative al progetto in valutazione. Inoltre il proponente ha affermato che:

- ✓ relativamente all'effetto selva, la compresenza delle turbine esistenti/autorizzate con quelle progettate da Cogein non determinerebbe alcun impatto negativo e significativo sul paesaggio;
- ✓ è rispettato un buffer di 500 metri dai corsi d'acqua;
- ✓ i progettisti avrebbero preso in considerazione tutti i beni vincolati ricadenti nel territorio dei Comuni dell'area di impatto visivo (e dunque non solo quello di Montemilone) e l'indagine si sarebbe estesa ai beni che pur non gravati da alcun provvedimento di vincolo, possono comunque prudenzialmente essere considerati rappresentativi dei centri storici e più in generale degli ambiti urbani;
- ✓ le opere di connessione alla rete del progetto di Montemilone sarebbero state elaborate dal Gestore (Terna S.p.A.); il progetto delle opere di rete sarebbe confluito tanto nell'ambito del giudizio di VIA, che in quello del procedimento di autorizzazione unica di competenza regionale.

CONSIDERATO E VALUTATO che:

- il progetto prevede la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica nel Comune di Montemilone (PZ) e delle opere connesse da realizzarsi nel territorio del Comune di Genzano di Lucania. L'impianto è composto da 17 aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 71,4 MW, ubicati in un'area a sud del Comune di Montemilone al confine con la Regione Puglia, in particolare nelle località "Masseria Restini", "Cugno Lungo", "Casalini", "Genestrelli" e "Santa Maria";



Figura: Indicazione del posizionamento delle WTG.

ID VIP 5136 – Istruttoria VIA - Progetto di un impianto eolico composto da 17 aerogeneratori del tipo Vestas V150 di potenza pari a 4,2 MW, per una potenza complessiva pari a 71,4 MW. I comuni interessati sono Montemilone (PZ) per il parco eolico e i comuni di Venosa (PZ), Banzi (PZ), Palazzo San Gervasio (PZ), Genzano di Lucania (PZ) e Spinazzola (BAT), ricadenti nelle regioni Puglia e Basilicata – Proponente: Cogein Energy Srl

- per la realizzazione dell’impianto sono previste le seguenti opere ed infrastrutture:
 - ✓ opere civili: plinti di fondazione delle macchine eoliche; realizzazione delle piazzole degli aerogeneratori, ampliamento ed adeguamento della rete viaria esistente e realizzazione della viabilità interna all’impianto; realizzazione dei cavidotti interrati per la posa dei cavi elettrici; realizzazione della cabina di trasformazione, realizzazione dell’area temporanea di cantiere.
 - ✓ opere impiantistiche: installazione degli aerogeneratori con relative apparecchiature di elevazione/trasformazione dell’energia prodotta; esecuzione dei collegamenti elettrici, tramite cavidotti interrati, tra gli aerogeneratori e la stazione di trasformazione. Realizzazione degli impianti di terra delle turbine.
- il progetto in particolare prevede nel suo insieme la realizzazione di:
 - ✓ n° 17 aerogeneratori, ciascuno con relativa piazzola e strutture accessorie, tutti ubicati nel territorio comunale di Montemilone;
 - ✓ opere di fondazione degli aerogeneratori;
 - ✓ 17 piazzole di montaggio comprendenti zone o piazzole di stoccaggio;
 - ✓ opere temporanee per il montaggio del braccio gru;
 - ✓ nuova viabilità “bianca” per una lunghezza complessiva di circa 8.400 m;
 - ✓ sentieri esistenti da adeguare per una lunghezza complessiva di circa 4.000 m;
 - ✓ area temporanea di cantiere e manovra per una superficie complessiva di 10.000 mq;
 - ✓ un cavidotto MT a 30 kV interno al parco eolico, la cui rete ricade nel territorio di Montemilone, con funzione di connessione dei singoli aerogeneratori con la stazione di trasformazione;
 - ✓ una stazione di trasformazione 30-150 kV, di esigue dimensioni, posta anche nel Comune di Montemilone;
 - ✓ un cavidotto AT a 150 kV esterno al parco, con funzione di connessione tra la suddetta stazione 30/150 kV e il sistema di sbarre a 150 kV, per la condivisione dello stallo Terna della stazione di trasformazione esistente 150/380 kV localizzata nel Comune di Genzano di Lucania. Il cavidotto AT attraversa nel suo sviluppo i territori comunali di Venosa, di Palazzo San Gervasio, di Banzi e di Genzano di Lucania;
- l’impianto e le relative opere connesse non ricadono direttamente in nessuna area protetta della Regione Basilicata, mentre per quanto riguarda la Regione Puglia, il Parco Naturale Regionale del Fiume Ofanto dista circa soli 760 m in linea d’aria ed il Parco Nazionale dell’Alta Murgia si trova a più di 5 km dall’impianto. Il sito in oggetto è stato scelto dal proponente in funzione di alcune caratteristiche naturali come l’assenza di crinali e la conformazione sub-pianeggiante. In particolare il progetto ricade nella Fossa Bradanica a vocazione prevalentemente agricola;
- gli aerogeneratori sono di tipo VESTAS V150 aventi potenza nominale di 4.20 MW, altezza HB 105 metri e diametro rotore di 150 metri, per un’altezza complessiva di 180 metri. Le torri sono tubolari, costituite da più elementi (conci): ogni torre è costituita da 4 conci di lunghezza variabile. Le torri saranno fissate al terreno attraverso una fondazione realizzata in calcestruzzo armato circolare;
- le opere elettriche accessorie prevedono: realizzazione di un cavidotto interrato, realizzazione di una stazione di trasformazione localizzata nel Comune di Montemilone, realizzazione del collegamento tra la sottostazione elettrica e la stazione elettrica esistente, realizzazione di un breve collegamento tra il sistema di connessione della sottostazione elettrica dei produttori e la stazione elettrica esistente;
- il progetto si inserisce in un territorio che da diversi anni costituisce un polo eolico di rilevanza nazionale.

CONSIDERATO E VALUTATO che:

- le verifiche effettuate in relazione alla documentazione presentata a corredo dell'istanza ed in base ai contenuti dello SIA come previsti dall'art.22 della Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m. e i. ed all'Allegato VII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m. e i., ne mostrano lacune ed aporie sia quanto al profilo descrittivo, sia quanto al profilo dell'analisi degli impatti, come di seguito dettagliatamente riportato.

Relativamente alle emissioni in atmosfera:

- Nel paragrafo 4.1 del Quadro di riferimento ambientale, il proponente caratterizza lo stato della qualità dell'aria facendo riferimento all'annuario dei dati Ambientali ISPRA 2016 e ai report annuali di ARPA Basilicata e ARPA Puglia. Le informazioni presenti in tali pubblicazioni coprono un periodo che spazia dall'anno 2014 al 2016. Le pubblicazioni citate dal proponente per descrivere lo stato della qualità dell'aria sono appropriate perché si riferiscono a fonti ufficiali e autorevoli (ISPRA, ARPA Basilicata e ARPA Puglia), pur essendo un po' datate.
- L'elaborato 24.3 presenta la caratterizzazione meteorologica dell'intera Regione Basilicata, influenzata da latitudine, e a seconda dell'area considerata, dall'orografia o dalla vicinanza del mare. L'analisi si basa sull'andamento nel corso dell'anno delle temperature, dei regimi di vento dominanti e della piovosità. Per quanto riguarda i dati di precipitazione vengono confrontati quelli cumulati annuali mediati sia sul periodo 1990-2000, sia sul lungo periodo 1920-1999, sottolineando il decremento osservato in tutta la regione. Relativamente all'area in esame, questa appartiene all'area più siccitosa della regione, come mostrato dalla mappa dell'indice di siccità SPI (*Standardised Precipitation Index*), per gli anni 2004 e 2005, con valori di precipitazione da bassi a medi (mappa precipitazioni relative all'anno 2006). Le temperature raggiungono nei periodi estivi valori anche piuttosto elevati, come evidente dalla mappa che riporta il numero di giorni con temperatura superiore ai 34 °C. Specificamente per il sito in esame, la stazione termopluviometrica di riferimento è quella di Lavello, che osserva una distribuzione delle precipitazioni con concentrazione in autunno e inverno ed un deficit idrico durante l'estate. Nel par. 4.3 da pag. 111, in maniera analoga viene presentata la caratterizzazione meteorologica dell'intera regione Puglia, che presenta notevoli variabilità climatiche a seconda della zona considerata. In particolare, i risultati mostrati sono quelli di 10 stazioni termopluviometriche presenti nella zona dell'Alta Murgia interessata dall'opera in oggetto.

L'analisi presentata dal proponente risulta abbastanza completa, seppur riferita a dati non aggiornati per quanto riguarda la Regione Basilicata e priva di riferimento al periodo temporale a cui sono relativi per la Regione Puglia: in questo caso non è specificato se l'analisi si basa su una media climatologica, su una media su un breve periodo oppure su un solo anno di dati.

- Nel paragrafo 5.1 del Piano di Monitoraggio Ambientale il proponente descrive le misure di mitigazione che intende attuare per la fase di cantiere. Sui parametri di controllo relativi alle verifiche aventi periodicità giornaliera, viene specificato quanto di seguito riportato:
 - ✓ verifica visiva delle caratteristiche delle strade utilizzate per il trasporto;
 - ✓ controllo dello stato di manutenzione dei pneumatici dei mezzi che trasportano e spostano materiale in sito;
 - ✓ verifica dei cumuli di materiale temporaneo stoccato e delle condizioni meteo (raffiche di vento, umidità dell'aria etc..).

Tuttavia, i parametri di controllo per le misure di mitigazione che il proponente prevede nell'ambito del Piano di Monitoraggio Ambientale della fase di cantiere (paragrafo 5.1, ELAB 32, pag. 9 e 10) appaiono generici poiché non definiscono soglie precise di intervento e sembrano al contrario essere fondati sul giudizio soggettivo dell'addetto al controllo, avulso da qualsiasi considerazione tecnico - quantitativa di verifica.

Relativamente alla componente geologia ed acque sotterranee:

- Nella Relazione geologica si fa un inquadramento geologico dell'area in cui si inserirà il progetto in esame. Nel capitolo 6 “Caratteristiche litostratigrafiche dei terreni” a pag. 29 si legge: *“Ovviamente un quadro senza dubbio più esatto e preciso delle caratteristiche litostratigrafiche locali del sottosuolo di ciascuna area sarà possibile realizzarlo solo dopo l'esecuzione di sondaggi geologici”* e *“Sulla base dei dati stratigrafici e cartografici ottenuti dallo studio bibliografico condotto per il presente studio è stato possibile realizzare un modello geologico del sottosuolo, seppure di massima (schematico), per ciascuna delle aree principali coinvolte dal progetto (aree interessate dalle principali strutture in elevazione)...”*. Dunque si fa riferimento ad una “mole” di dati raccolti, studi bibliografici tecnico-scientifici svolti per la relazione geologica, utilizzati, in mancanza di indagini geognostiche dirette, per la ricostruzione della successione stratigrafica schematica e approssimativa del sottosuolo (e anche per le caratteristiche litostratigrafiche e geotecniche) delle singole aree degli aerogeneratori in progetto, di quelle coinvolte dalle strutture accessorie, di connessione e della stazione.

L'attuale carenza di dati stratigrafici e idrogeologici puntuali di dettaglio per le singole opere, in questa fase preliminare del progetto, ben avrebbe potuto essere superata dall'effettuazione di rilievi, quali del resto sono previsti dalla stessa nozione di studio di fattibilità che è il livello di dettaglio degli elaborati e del SIA necessaria per la valutazione di impatto ambientale; al riguardo il codice dei contratti, all'art. 23 comma 5 lo definisce come il progetto *“che individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire...Nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché gli elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche...”* Il comma 6 inoltre specifica che *“il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di verifiche relative alla possibilità del riuso del patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione delle aree dismesse, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi di fattibilità ambientale e paesaggistica e evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve, altresì, ricomprendere le valutazioni ovvero le eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto, con riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per la produzione e il recupero di energia anche con riferimento all'impatto sul piano economico-finanziario dell'opera; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, la descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale...”*

Ora, a prescindere dall'assenza di ogni rilievo diretto a superare le carenze conoscitive emerse dalla documentazione progettuale, in ogni caso non sono stati nemmeno specificati i diversi riferimenti bibliografici (quali carte geologiche, ubicazione in carta dei dati pregressi, ecc.) da cui sarebbero state dedotte le informazioni che hanno condotto alle elaborazioni riportate nella relazione geologica, per verificarne attendibilità e affidabilità delle fonti.

- Il proponente riporta nello Studio di Impatto Ambientale informazioni circa il reticolo idrografico, la valutazione dello stato della qualità dei corpi idrici e delle pressioni agenti nell'area oggetto di inserimento dell'intervento, le aree di crisi ambientale e la rete di monitoraggio della regione Basilicata. La porzione di territorio ricadente nel Comune di Montemilone, in cui sono previsti i 17 aerogeneratori in esame con relative piazzole e strutture accessorie, nonché la rete del cavidotto MT interno al parco, è caratterizzata dal punto di vista idrografico dalla presenza di vari impluvi torrentizi (Vallone Acqua Segreta, Vallone Melito, Valle Favorita, Vallone Acqua Nera, Vallone Santa Maria) tutti appartenenti al bacino idrografico secondario del Torrente Locone, a sua volta appartenente all'esteso bacino del Fiume Ofanto. L'area della stazione di trasformazione MT/AT e quella su cui si sviluppa un primo breve tratto del cavidotto AT esterno al parco, ricadono, invece, nella porzione sommitale del piccolo bacino idrografico della Fiumara Matinella, quest'ultima da intendere come un'asta torrentizia secondaria della Fiumara di Venosa, a sua volta affluente del Fiume Ofanto. La

restante porzione di territorio interessato dal tratto principale del cavidotto AT esterno al parco risulta caratterizzato da vari impluvi torrentizi appartenenti al bacino idrografico minore del T. Basentello, a sua volta appartenente all'esteso bacino idrografico del Fiume Bradano. Gli interventi previsti ricadono all'interno dell'area di competenza dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale. Il proponente prende come riferimento il piano di Tutela delle Acque della regione Basilicata del 2006, quando sul sito regionale sono disponibili i monitoraggi annuali ARPA Basilicata, anche relativamente all'anno 2017 e 2018 (oltre che 2019) immediatamente antecedenti alla presentazione del progetto (cfr. <https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100050&area=111831&otype=1056&id=238656>)

Nel Quadro di Riferimento Ambientale il proponente descrive dunque, in assenza di ancoraggio ai dati recenti, la caratterizzazione delle risorse idriche superficiali dell'area oggetto di studio in maniera generica, non fornendo dati significativi ed aggiornati inerenti, in particolare, lo stato qualitativo dei corpi idrici superficiali correlati all'inserimento del parco eolico. Tali dati risultano indispensabili per la valutazione delle possibili variazioni derivanti alla risorsa idrica, superficiale e non, dall'inserimento dell'opera e dalla sua realizzazione

Relativamente agli impatti sul suolo, uso del suolo, patrimonio agroalimentare:

- Il par. 2.2 dell'ELAB 24-3 riporta la descrizione della copertura e uso del suolo dell'area in esame. In particolare si possono riscontrare campi agricoli, formazioni arbustive ed erbacee, boschi di roverella e lecci con presenza di numerosi impluvi torrentizi tutti afferenti al Torrente Locone. Con riferimento allo stato di conservazione, al paragrafo 2.2.1 si rappresenta la riduzione delle aree umide naturali ripariali; al paragrafo 4.2 si rappresenta l'evidenza di una tendenza all'aumento dell'aridità nell'area di progetto a spiccata vocazione agricola e all'impoverimento della risorsa suolo anche a causa di fenomeni di salinizzazione. Si riporta una buona qualità dei suoli agricoli solo presunta per analogia alle aree contermini e riferita alla situazione attuale. Si dichiara inoltre che la valutazione di qualità non fa riferimento agli andamenti studiati per l'area delle Murge. La figura 5 dell'ELAB 29 indica le connessioni ecologiche nell'area oggetto dell'intervento, evidenziando l'adiacenza ad aree protette e di connessione.

Tuttavia, non vengono forniti elementi sull'andamento del consumo di suolo nell'area in esame, non si fa cenno all'impatto previsto di cambiamenti climatici e alla relativa evoluzione degli ecosistemi coinvolti e relative criticità, né viene analizzato l'impatto dell'opera su un quadro con tratti di forte declino, abbandono e minaccia alla conservazione delle risorse naturali.

- Relativamente alla quantificazione del consumo di suolo, il paragrafo 3.4.2 dell'ELAB 24-1 tratta della viabilità e indica la percentuale di strade esistenti (26%) e di nuova realizzazione (50%) e da adeguare (24%) e la estensione lineare. Al paragrafo 3.5 viene stimata la superficie occupata dalle piazzole transitorie quantificata in 7858 mq. L'ELAB 24-3 descrive il consumo di suolo prodotto dall'opera, diviso tra permanente e reversibile, indicando l'estensione lineare (non la superficie) in relazione alla viabilità e indicando la viabilità di nuova realizzazione come consumo reversibile. L'ELAB 24-5 riporta la descrizione delle alternative progettuali. Il proponente dichiara che non esistono alternative alla localizzazione generale nell'area prescelta. A pagina 16 viene riportata una sintesi dell'impatto sul suolo con alcuni valori di superfici pari a complessivi 12.7 ha di consumo previsto. Tuttavia:
 - ✓ Lo studio appare del tutto carente per la componente uso del suolo e agricoltura, ove si limita a dichiarare che non sono prevedibili gli impatti sulla componente suolo e sottosuolo. Questi aspetti sono considerati ad impatto trascurabile o nullo, in assenza di ogni quantificazione utile ed oggettiva, o misurabile secondo criteri scientifici e tecnici aggiornati e disponibili, degli impatti.
 - ✓ È errata l'interpretazione adottata sulla reversibilità del consumo realizzato, che ad avviso del proponente ne renderebbe trascurabile l'impatto. In primo luogo detto assunto non si applica alle fondazioni ed è da ben circostanziare, ciò che non viene operato dal SIA, l'effettiva possibilità di ripristino a fine vita dell'impianto del sedime della rete di viabilità realizzata.

- ✓ Non vengono forniti in modo comprensibile elementi per la quantificazione del consumo di suolo complessivo, né permanente né reversibile, fatta eccezione per alcune quantificazioni sporadicamente indicate in diversi punti della documentazione SIA e progettuale, peraltro non sempre coerenti. Si tratta in ogni caso di un impatto non trascurabile, in quanto si prevedono circa 0.8 ha di consumo permanente per le fondazioni, 12 ha di consumo reversibile, a fine cantiere, per le piazzole, 1 ha per l'area di cantiere sempre reversibile, oltre 8 ha di viabilità (5 ha di nuove strade e 2,4 per i sentieri trasformati), la cui reversibilità non è dimostrata.
- ✓ La maggiore criticità riguarda la nuova viabilità: la conformazione del sito scelto, in assenza dell'esplorazione di alternative localizzative, conduce alla realizzazione sostanzialmente ex novo della maggior parte della viabilità, né è applicabile la percentuale di abbattimento del 50% di strade esistenti in quanto, almeno per la parte campo eolico, in svariati casi si tratta di minimi sterrati che non sono classificabili come strade esistenti (es MN7, MN6).
- ✓ Le strade di servizio, seppure non asfaltate, vengono realizzate per il passaggio di mezzi pesanti, e dunque sono fortemente compatte, così da rappresentare una forma di consumo di suolo che se reversibile, va in ogni caso contabilizzato e compensato. Si tratta di viabilità di larghezza 5m +1 per cunette laterali, per una lunghezza complessiva di 8.6 km di nuova realizzazione e 4 km di adeguamento dei sentieri esistenti.
- ✓ Rimane anche la criticità del fine vita, in relazione alla porzione di strade che è ragionevole considerare permanenti e dunque come consumo irreversibile data la lunga vita utile dell'opera.
- ✓ Non è stato condotto, come sopra appena accennato quanto alla viabilità, un reale confronto tra alternative progettuali, in quanto non vengono punto considerate localizzazioni diverse o una numerosità diversa di aerogeneratori.
- ✓ Nell'elab 24_5 si legge testualmente che:

La scelta di non prendere in considerazione una diversa configurazione spaziale degli aerogeneratori è decisamente obbligata, perché la restrizione delle normative comunali, nazionali e regionali, in materia di impianti eolici, non consente di individuare aree alternative da quelle già prese in considerazione per l'impianto in progetto.

L'affermazione, oltre a non essere ancorata ad alcun fondamento, è smentita dal fatto che altri studi di impatto ambientale, a tacer d'altro, offrono uno scenario delle alternative localizzative e del numero di aerogeneratori che in più di un caso consente l'individuazione di soluzioni compatibili con gli obiettivi di sostenibilità che informano la conciliazione della protezione della biodiversità con le esigenze di decarbonizzazione nell'antropocene. L'alternativa considerata, di aumento di impatto sotto tutti i punti di vista, quindi non è credibile, l'unico vantaggio temporaneo sarebbe quello di un minore interessamento della viabilità esistente per la realizzazione dei collegamenti con la sottostazione.

- Nell'ELAB 24-3 (paragrafi 6.7.1 e 6.7.2) si indica che le attività non alterano significativamente la componente suolo né in fase di cantiere né in fase di esercizio, perché si tratterebbe per la maggior parte di consumo reversibile e non si fa cenno alla frammentazione e al frazionamento fondiari e degli ordinamenti culturali. Anche nell'elaborato ELAB 29, che approfondisce gli aspetti ecosistemici ed agricoli, non viene condotta un'analisi della frammentazione degli ecosistemi arrecata dall'opera.

Tuttavia, per quanto attiene questi impatti sull'agricoltura e sugli ecosistemi limitrofi, si evidenzia che:

- ✓ non è stato valutato l'impatto dell'incremento di frazionamento e frammentazione determinato dalla realizzazione della viabilità.
- ✓ non è stato valutato l'impatto sulle attività agricole, dato come trascurabile perché su suoli indicati come di bassa qualità, in condizione di crisi e dunque considerato sacrificabile. Ciò in direzione drasticamente opposta alla politica europea e nazionale di contrasto alla desertificazione dei suoli, di prevenzione dell'abbandono agricolo e di ripristino delle coperture vegetali.

- ✓ non viene valutato l’impatto, nell’area di intervento, sulla vegetazione boschiva e ripariale in corrispondenza degli impluvi, pur dichiarati contraddittoriamente già in declino per riduzione delle portate e antropizzazione. La localizzazione degli impianti e della viabilità vicino e in alcuni casi in adiacenza alle aree boscate e di aree protette, sono infatti elementi che ne possono incrementare il declino, aspetto non valutato nello SIA.
- Nell’ELAB 24-3 (par 12.2) sono riportate mitigazioni relative alla componente in esame, consistenti nell’esecuzione dei ripristini e riuso del suolo rimosso in fase di cantiere. Tuttavia non sono previste mitigazioni e compensazioni di sorta né per le emissioni dovute ai cantieri e ai materiali impiegati per le opere, né per il consumo di suolo, per l’incremento di frammentazione e per l’impatto sulla attività agricola, fatta eccezione per i ripristini degli scavi e la restituzione delle aree di piazzale e dell’area di cantiere a fine lavori.
- Il Piano di monitoraggio ambientale non si occupa del monitoraggio dei ripristini delle aree soggette a consumo reversibile (scavi per i collegamenti elettrici) né delle condizioni dei suoli, con l’eccezione dei fenomeni di erosione, per il cui monitoraggio tuttavia non sono contemplate azioni specifiche.

Relativamente alla componente paesaggio:

- per l’analisi della compatibilità dell’opera è stata elaborata la carta dell’intervisibilità teorica con riferimento alle Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (D.M. 10-9-2010); il modello utilizzato per la valutazione è quello matriciale multicriterio supportato da simulazioni fotografiche.
- Si esprimono forti riserve sulle conclusioni del proponente (pag. 239 del SIA) secondo le quali il territorio compreso nell’AIP (Area di Impatto Potenziale) è già *“avvezzo alla presenza dell’elemento pala ed è in grado di assorbire gli impatti da esso generato, anche a valle dell’inserimento dell’impianto di progetto”*, giacché dalla maggior parte del territorio sarebbe possibile osservare almeno un aerogeneratore già esistente/autorizzato. Si evidenzia inoltre, conformemente ad una delle osservazioni di ARPA Puglia riportate nel Parere della Regione, che lo SIA non rappresenta in maniera esaustiva i potenziali impatti derivanti dalle infrastrutture accessorie all’impianto, anche attraverso lo strumento del rendering, con particolare riferimento alla stazione di trasformazione 30-150 kV, ubicata all’interno del buffer del Regio Tratturo Melfi Castellaneta.
- Non risultano adeguatamente trattati i valori del paesaggio naturale, nonostante l’ampia trattazione offertane dalle schede del PPTR della Regione Puglia, cfr. quanto alla Valle dell’Ofanto http://paesaggio.regione.puglia.it/PPTR_2015/5_Schede%20degli%20Ambiti%20Paesaggistici/5.4_ofanto.pdf

Relativamente al rumore ed alle vibrazioni:

- per la caratterizzazione anemometrica del sito è stata effettuata una campagna durata tre anni, posizionando una stazione di monitoraggio nel comune di Lavello (PZ) ad un’altezza di 181 m s.l.m. Per quanto riguarda la caratterizzazione acustica del sito si riporta che il Comune di Montemilone (PZ) non ha ancora provveduto alla classificazione acustica del proprio territorio comunale, ai sensi dell’art. 6 Legge n. 447/95; pertanto, si è ritenuto opportuno individuare come classe acustica dell’area di interesse a destinazione agricola la Classe III (aree di tipo misto – comprese le aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici). Per individuare i ricettori ricadenti nell’area di interesse (costituita dall’unione delle aree di 800 m di raggio centrate sulla proiezione a terra dell’asse dei n.17 aerogeneratori di progetto) sono stati presi in considerazione i fabbricati adibiti a civile abitazione, i fabbricati rurali effettivamente abitati e eventuali altri ricettori sensibili quali case di cura, scuole, ospedali, individuati mediante rilievo dei manufatti in loco, localizzazione su cartografia aerofotogrammetrica e catastale e visura catastale dei manufatti. I ricettori individuati sono riportati nella Tabella 6 di pag.31 della *“Relazione previsionale di impatto acustico”* (ELAB.15). Complessivamente, i ricettori ricadenti nell’area di interesse sono principalmente costituiti da case isolate e/o a servizio di attività agricole. I risultati delle misure sono descritti nel Par. 5.4 della

“Relazione previsionale di impatto acustico” (ELAB.15) e sono riportati nell’Allegato 2 dell’ELAB.16. Tuttavia:

- ✓ lo studio previsionale di impatto acustico predisposto dal proponente si limita all’analisi degli impatti in fase di esercizio degli aerogeneratori di progetto; lo studio non analizza i potenziali impatti prodotti durante la realizzazione dell’opera di progetto, che comprende oltre agli aerogeneratori, anche tutte le “opere accessorie” (cavidotti, sottostazione elettrica).
- ✓ Lo studio predisposto dal proponente non prevede inoltre l’analisi degli impatti delle vibrazioni prodotte durante le fasi di realizzazione dell’opera di progetto sui ricettori individuati nell’area di studio.
- Non sono previsti interventi di mitigazione. Se dai rilievi *post operam* dovessero risultare necessarie l’adozione di misure di mitigazione del rumore introdotto, il Proponente garantisce che “*provvederà a tutto ciò che dovesse rendersi indispensabile per la piena rispondenza dell’impianto*”.
- Il PMA predisposto dal proponente risulta inoltre generico: non sono specificati i punti di misura, né dettagliate le misure che saranno effettuate nelle tre diverse fasi di monitoraggio (*ante operam* AO, corso d’opera CO e *post operam* PO); infine non è previsto il monitoraggio della componente vibrazioni.

Relativamente alle radiazioni non ionizzanti:

- nei relativi elaborati progettuali (cod. elab. ELAB EL.02, cod. elab ELAB. 24.3, cod. elab ELAB. 24.4, cod. elab ELAB. 24.5 e cod. elab ELAB. 32), il proponente presenta un elenco di tutta la normativa italiana e norme CEI per i campi elettromagnetici. Il proponente indica, per il campo generato dalle stazioni elettriche, come sarà costruito l’impianto per rispettare i valori di campo elettrico e magnetico previsti. Il proponente riporta i lavori di simulazione ed elaborazione delle DPA effettuate con software di simulazione EMF previste dal DPCM 08.07.2003. Per i campi generati dagli elettrodotti, in questo caso cavidotti, il proponente specifica che per il trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica non si deve pensare ad elevate intensità di campo elettrico e magnetico generati.

Tuttavia, la documentazione presentata dal proponente risulta carente, per quanto attiene gli aspetti generali, nelle seguenti analisi:


- ✓ caratterizzazione dei ricettori presenti in prossimità dell’opera;
- ✓ analisi con la definizione degli scenari di esposizione a seguito della realizzazione dell’intervento di progetto;
- ✓ analisi degli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici sugli ecosistemi e/o su singole specie e/o sull’uomo tenendo conto di eventuali parametri, descrittori e metodi di valutazione.

Per le analisi volte alle previsioni degli impatti la documentazione risulta carente nelle seguenti analisi:

- ✓ si doveva operare una valutazione dell’esposizione della popolazione attraverso il confronto tra eventuali luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere presenti in prossimità dell’opera;
- ✓ si doveva effettuare un’analisi attraverso software previsionali il cui modello di calcolo deve essere descritto riportando l’algoritmo utilizzato, il dettaglio dei dati di input, relativamente alla configurazione di calcolo, ai parametri che caratterizzano la sorgente e alle condizioni al contorno, e la procedura applicata;
- ✓ per quanto riguarda il campo elettrico era necessario verificare che lungo il tracciato dell’opera non esistessero eventuali spazi frequentati in corrispondenza dei quali possano essere superate le limitazioni imposte dalla normativa vigente.

Relativamente alla protezione della biodiversità e degli habitat:

- Nel documento Studio di Impatto Ambientale – Quadro Ambientale (ELAB. 24-3), il proponente nel capitolo 7 prende in esame le componenti Flora, Fauna ed Ecosistemi, effettuando una valutazione qualitativa di tali fattori e individuando le potenziali interferenze tra l’opera e la componente sia in fase di cantiere che in fase di esercizio. Tuttavia, la caratterizzazione presentata nel Quadro ambientale dal proponente è approssimativa ed eccessivamente generale. Non vengono mai riportate le distanze presenti tra i singoli aerogeneratori e le aree protette ricadenti in area vasta. Mancano altresì la carta della vegetazione, e la carta con rappresentazione dei siti sensibili per la fauna.
- Nel documento Studio di Impatto Ambientale – Quadro Ambientale (ELAB. 24-3), il proponente (capitolo 7) individua quelle che a suo avviso sono le potenziali interferenze tra l’opera e la componente in esame. Inoltre nella tavola CT6, il proponente riporta gli impianti eolici in esercizio e autorizzati presenti in area vasta. Il proponente presenta anche uno studio relativamente alle interferenze avifaunistiche tra i siti protetti all’interno dell’AIP (ELAB. 28). Tuttavia, non vengono approfonditi adeguatamente gli impatti cumulativi sulla componente avifaunistica, legati alla presenza/autorizzazione di altri impianti eolici in area vasta. Il proponente si limita alla presentazione di una cartografia in cui sono evidenziati detti impianti, ma non effettua alcuna analisi specifica sul possibile effetto barriera legato alla presenza di altri impianti e non identifica i possibili corridoi di volo che gli organismi potrebbero utilizzare per spostarsi da una zona all’altra. Si ricorda che invece nell’ELAB. 28 il tecnico estensore dello studio specifica come vadano evitate le aree interessate da particolari rotte migratorie (pag. 21).
- Dall’Atlante GSE che localizza gli impianti già presenti, è possibile verificare infatti la presenza di una fitta rete di impianti eolici, che ad oggi vede ancora intonsa l’area in oggetto, nelle cui vicinanze si trova l’invaso di Locone, tra i più ampi dell’area in questione, e come tale fortissimo attrattore faunistico;



- Nel documento Studio delle interferenze avifaunistiche tra i siti protetti all’interno dell’AIP (ELAB. 28), vengono proposte una serie di mitigazioni specifiche relativamente alla componente avifaunistica. Tuttavia, le mitigazioni riportate nel documento ELAB. 28 non sono recepite o riportate nel Quadro Ambientale, sebbene frutto di una specifica professionalità, e tali da evidenziare la presenza di criticità da affrontare e risolvere.
- Il proponente nel documento “Interventi di mitigazione e ripristino delle scarpate ed opere di presidio con tecniche di ingegneria naturalistica” (ELAB. 18), riporta gli interventi da realizzare per il

ripristino dello stato dei luoghi ante operam, senza indicare le specie da utilizzare nell'ambito dei ripristini ambientali, che dovrebbero essere specie autoctone, né viene tenuta in considerazione l'esigenza che, dove possibile, il ripristino avvenga con la stessa tipologia di specie sottratta. L'assenza già segnalata di una Carta della vegetazione si somma a queste lacune.

- Il proponente, nel documento relativo al Progetto di Monitoraggio Ambientale, identifica le componenti ambientali da monitorare nelle varie fasi di vita dell'opera. In particolare per quanto attiene la biodiversità, afferma che sarebbe monitorata esclusivamente l'avifauna. Il proponente specifica che nel documento ELAB. 28 (Studio delle interferenze avifaunistiche tra i siti protetti all'interno dell'AIP) sono espresse le indicazioni specifiche per il monitoraggio di tale componente da eseguire relativamente a: migrazione rapaci diurni, avifauna nidificante, carcasse. Il monitoraggio sarebbe svolto durante la fase di cantiere e per almeno due stagioni nella fase post operam, mentre la ricerca delle carcasse durerebbe 3 anni. Tuttavia:
 - ✓ il monitoraggio deve essere effettuato in tutte le fasi di vita dell'opera: ante operam, in corso e per tutta la durata dell'esercizio dell'impianto;
 - ✓ non sono individuati i punti di monitoraggio per i vari parametri monitorati;
 - ✓ manca un'apposita cartografia in scala appropriata con l'evidenziazione di detti punti;
 - ✓ manca un piano di monitoraggio per verificare la buona riuscita dei ripristini ambientali previsti e degli interventi di ingegneria naturalistica ipotizzati.
- Il proponente effettua lo Studio di Incidenza per il SIC "Valloni di Spinazzola", codificato come IT9150041, istituito con DGR 31 luglio 2012, n. 1579 concludendo che l'opera in oggetto non interesserà direttamente il sito ed affermando dopo l'analisi ivi condotta che gli interventi in progetto non inciderebbero in maniera significativa sul sito Natura 2000. Tuttavia:
 - ✓ il proponente non specifica mai l'esatta distanza esistente tra l'impianto eolico e il SIC "Valloni di Spinazzola" (ma solo "...un'area buffer di circa 4 km a ovest del sito..."). Dalla cartografia presentata (TAV 6.1) risulta che il Sito sia estremamente vicino ad alcuni aerogeneratori. Il proponente doveva precisare tali distanze (tra i singoli aerogeneratori e il SIC) e presentare una carta della vegetazione e degli habitat, in scala opportuna, in particolare per gli aerogeneratori più vicini o limitrofi al SIC. Inoltre manca l'elaborazione di una cartografia che individui i siti maggiormente sensibili per la fauna (alimentazione, nidificazione, riproduzione, ecc) in modo da rappresentare e dunque escludere, effettivamente, impatti significativi sulla fauna frequentante l'area in esame;
 - ✓ Viceversa, il SIC in oggetto riveste, anche solo dalla relativa scheda ufficiale (cfr <https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=IT9150041>) una notevole rilevanza anche in quanto corridoio ecologico interregionale. Si evince dalla scheda che "L'area, posizionata nelle Murge nord-occidentali, caratterizzata da residui boschi mesofili e piccoli corsi d'acqua, circondati da seminativi. In detta area, sono state rinvenute specie la cui protezione è considerata prioritaria dalla Comunità Europea ai sensi della Direttiva habitat 92/43, tra cui l'unica popolazione di Salamandrina terdigitata nota per la Puglia. La specie è stata riscontrata in un torrente perenne all'interno di una stretta valle caratterizzata da una perticaia di Cerro (*Quercus cerris*) posta a circa 400 m .s.l.m. assimilabile all'habitat delle Foreste pannonico-balcaniche di quercia cerro-quercia sessile cod. 91M0. Il ritrovamento di questa specie e di contingenti numerosi di Rana italica, conferisce a questo sito un'elevata rilevanza erpetologica, anche in considerazione che, per le specie citate, rappresenta il limite dell'areale conosciuto. Il sito presenta inoltre popolazioni di altre specie di interesse conservazionistico (vedi Tabella) e ospita anche specie ornitiche, assai rare o addirittura assenti dal restante territorio regionale (ad eccezione del Gargano e del Subappennino Dauno) quali: il Picchio rosso maggiore (*Dendrocopos major*), l'Allocco (*Strix aluco*), il Picchio muratore (*Sitta europaea*), il Pecchiaiolo (*Pernis apivorus*) ecc. Tra i mammiferi, spicca la presenza del Toporagno acquatico di Miller (*Neomys anomalus*), ma sono state osservate anche tracce di Istrice (*Hystrix cristata*), Tasso

(Meles meles), Faina (Martes foina), e soprattutto del Lupo (Canis lupus). I Valloni rappresentano dei veri e propri corridoi ecologici tra la Puglia e la confinante Basilicata. L'area, inoltre, appare di rilevante valore per il parco Regionale Valle dell'Ofanto essendo ubicata alle sorgenti del torrente Locone il cui corso è inserito in parte nell'area parco. I Valloni rappresentano dei veri e propri corridoi ecologici tra la Puglia e la confinante Basilicata. L'area, inoltre, appare di rilevante valore per il parco Regionale Valle dell'Ofanto essendo ubicata alle sorgenti del torrente Locone il cui corso è inserito in parte nell'area parco. Rischio di messa a coltura dei lembi di bosco ancora presenti nelle aree più pianeggianti dei valloni, e problemi legati alle infiltrazioni di fertilizzanti e pesticidi usati in agricoltura all'interno dei corsi d'acqua presenti nei valloni".

- ✓ La Fossa Bradanica ha inoltre un ruolo di corridoio faunistico ed avifaunistico, specie di rapaci, anche nella direzione della vicina ZPS Murgia Alta IT9120007, e del Parco Alta Murgia, che non risulta indagato quanto agli impatti dell'opera.
- ✓ La Relazione di incidenza non risulta condotta in conformità alle Linee Guida Nazionali 2019 per la Valutazione di incidenza, che anche se coeve alla presentazione dello Studio, hanno valore ricognitivo e interpretativo di un chiaro dettato normativo ribadito da tempo dall'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", dall'art. 5 del D.P.R. 357/97, come modificato ed integrato dal D.P.R. 120/2003 - Articolo 5 "Valutazione di Incidenza" e come dettagliato dall'Allegato G del D.P.R. 357/97 medesimo, denominato "Contenuti della Relazione per la Valutazione di Incidenza di Piani e Progetti". Nella Relazione mancano analisi puntuali, cumulative e sito specifiche sull'incidenza diretta e indiretta del progetto sugli habitat e sulle specie protette, di cui alcune prioritarie e caratterizzate da rarità, oltre che già minacciate da un'alterazione delle componenti naturali, suolo e acque, fondamentali per la relativa conservazione, né è trattata la dimensione degli impatti concorrenti del cambiamento climatico;
- ✓ Le conclusioni dello studio affermano che per la valutazione dell'impatto occorre un monitoraggio, ma detto monitoraggio doveva precedere la presentazione del SIA perché la valutazione dell'impatto e la valutazione dell'incidenza devono essere possibili ex ante, all'interno della procedura di VIA e di VincA e non possono essere rimandate ad una fase successiva alla procedura odierna, come prescrivono la normativa unionale e nazionale.
- ✓ a pag. 15 del documento di Relazione di Incidenza, il proponente quanto all'impatto cantieristico afferma che i lavori saranno eseguiti in archi temporali tali da rispettare eventuali presenze di avifauna. Il proponente non ha però definito specificatamente in quali periodi dell'anno non sarebbero eseguiti i lavori di realizzazione dell'opera, nonostante l'estrema vicinanza del sito di progetto ad aree protette, e ciò appare correlato al mancato approfondimento delle componenti biotiche riscontrato.

Relativamente alle terre e rocce da scavo:

- Il proponente ha presentato un "Piano preliminare di utilizzo terre e rocce da scavo", di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2017, n. 120 art. 24 comma 3, che si prefigge lo scopo di rappresentare le modalità di gestione e di utilizzo dei materiali da scavo prodotti nell'ambito dei lavori. Il proponente dichiara inoltre che la stima dei volumi previsti delle terre e rocce da scavo provenienti dalla realizzazione delle opere di progetto saranno i seguenti:
 - ✓ **Plinti di fondazione:** per la realizzazione dei 17 plinti di fondazione si prevede uno scavo complessivo di circa 26.027 mc.
 - ✓ **Piazzole:** per la realizzazione delle piazzole di montaggio e di stoccaggio, si prevede uno scavo complessivo di circa 34.585 mc.
 - ✓ **Strade** di nuova costruzione e adeguamenti viabilità: per la realizzazione delle strade di nuova realizzazione si prevede uno scavo complessivo di circa 8.401 mc di terreno vegetale. Si prevede un surplus di materiale scavato di circa 2.000 mc.

- ✓ **Fondazioni-Pali:** per la realizzazione dei 18 pali di fondazione, si prevede la produzione di 610 mc di terreno derivante dalle trivellazioni, per un totale per l'intero impianto di 10.377 mc.
 - ✓ **Aree di cantiere:** per la realizzazione dell'area di cantiere, di superficie pari a 10.000 mq, si prevede uno splateamento con una produzione di scavi pari a circa 3.000 mc di terreno vegetale. Il terreno proveniente dallo splateamento sarà destinato alla discarica o riutilizzo previo campionamento.
 - ✓ **Cavidotto MT:** per la realizzazione del cavidotto MT si prevede un volume complessivo di 14.088 mc di terreno escavato, di cui 9.861 mc saranno utilizzati per il parziale riempimento della trincea di scavo e i restanti 4.227 saranno conferiti presso centro di recupero.
 - ✓ **Cavidotto AT:** per la realizzazione del cavidotto AT si prevede un volume complessivo di circa 25.600 mc di terreno escavato, di cui 17.920 mc saranno utilizzati per il parziale riempimento della trincea di scavo e i restanti 7.680 saranno conferiti presso centro di recupero.
 - ✓ **Sottostazione di utenza e opere elettromeccaniche:** per la realizzazione del piazzale della sottostazione e della stradina di accesso, lo scavo della fondazione dell'edificio, gli scavi delle fondazioni delle apparecchiature elettromeccaniche, si prevede un volume complessivo di circa 600 mc di terreno, in gran parte di tipo vegetale che sarà riutilizzato per il rinfiacco delle fondazioni, per i ripristini morfologici ed ambientali a fine cantiere.
- Si osserva che il *“Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo”* deve essere redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 24 comma 3 del DPR 120/2017.

Il documento esaminato risulta invece essere mancante dei contenuti di seguito elencati:

- ✓ descrizione delle modalità di scavo (art. 24, comma 3, lett. a), DPR 120/2017);
 - ✓ inquadramento ambientale del sito di tipo geomorfologico, geologico e idrogeologico (art. 24, comma 3, lett. b), DPR 120/2017);
- Nella premessa del documento, il proponente riporta che *“La realizzazione dell'impianto eolico di progetto determina la produzione di terre e rocce da scavo. Nel caso in esame si prevede il massimo riutilizzo del materiale scavato nello stesso sito di produzione conferendo a discarica le sole quantità eccedenti”*. La previsione del riutilizzo in sito della massima parte delle terre e rocce da scavo prodotte e del conferimento a discarica dell'esubero è confermata in più punti del documento. Nel paragrafo 5, relativamente al volume delle terre e rocce da scavo provenienti dalla realizzazione delle strade di nuova costruzione e adeguamenti viabilità esterna e accessi alle aree parco, si riporta che *“Il terreno proveniente dalla realizzazione delle strade (quasi completamente terreno agricolo) verrà in gran parte steso sulle aree occupate temporaneamente dal cantiere e sulle aree contigue per uno spessore indicativamente di 10-20 cm in modo da non alterare la morfologia dei luoghi contribuendo al ripristino ambientale”*.

A tale proposito si specifica che, in base all'art. 24 comma 1, il Piano Preliminare di Utilizzo deve riguardare le sole terre e rocce da scavo conformi ai requisiti di cui all'art.185, comma 1, lettera c) del Dlgs 152/2006, riutilizzate tal quali, allo stato naturale, nello stesso sito di produzione. Non viene chiarito cosa il proponente intenda con ripristino ambientale e aree contigue.

- Il proponente prevede di inviare in discarica le quantità eccedenti delle terre e rocce da scavo non riutilizzate in sito (Rif. Pag. 15 – Esubero terreno derivante dallo splateamento, Fondazione-Pali, Plinti di fondazione).

Tuttavia, si evidenzia il contrasto tra la modalità di gestione proposta e le previsioni dell'art. 179 del d. lgs 152/2006 e ss.mm.ii. che disciplina i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti; pertanto la loro gestione dovrebbe avvenire nel rispetto della gerarchia di gestione prediligendo il riciclaggio ed il recupero rispetto allo smaltimento, diversamente da quanto riportato in più punti nel documento in esame dove è previsto per tali materiali lo smaltimento in discarica.

- Per le terre e rocce da scavo da gestire nell'ambito della disciplina sui rifiuti, si ricorda il rispetto della normativa in merito alla corretta gestione degli stessi, rappresentata dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii con particolare riferimento alla realizzazione ed alla gestione dei siti di deposito temporaneo qualora previsti, alla tracciabilità dei rifiuti, alla loro caratterizzazione ai fini del recupero o smaltimento, ecc. Al riguardo nel paragrafo 4. Proposta piano di campionamento per la caratterizzazione delle terre e rocce da scavo, si fa riferimento all'Allegato 2 del DPR 120/2017 in merito alla densità e alla profondità dei punti di indagine per la caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo.

A tal proposito, si evidenzia però che, la stessa norma prevede che vengano prelevati ed analizzati i campioni di terreno ad ogni variazione significativa di litologia; inoltre, nel caso in cui gli scavi interessino la porzione satura del terreno, per ciascun sondaggio, deve essere acquisito un campione delle acque sotterranee (Allegato 2 del DPR 120/2017). Infine si segnala che il campionamento deve riguardare tutte le aree di produzione di terre e rocce da scavo che si intendono riutilizzare in sito come sottoprodotti e che va eseguito prima dell'inizio dei lavori o in fase di progettazione esecutiva (comma 4, art. 24). I risultati della caratterizzazione devono essere trasmessi all'autorità competente ed all'ARPA competente per territorio prima dell'avvio dei lavori (comma 5, art. 24).

- Dall'analisi dei contenuti del Piano preliminare di utilizzo, emerge che il proponente intende ricercare, sui campioni di terre e rocce da scavo da prelevare, i parametri che compongono il set analitico minimale riportato nella tabella 4 dell'Allegato 4 del DPR n. 120/2017 (Rif. pag. 13-14) e, conformemente a quanto previsto dalla norma, prevede inoltre che il set di parametri analitici da ricercare sia definito in base alle possibili sostanze ricollegabili alle attività antropiche svolte sul sito o nelle sue vicinanze, ai parametri caratteristici di eventuali pregresse contaminazioni, di potenziali anomalie del fondo naturale, di inquinamento diffuso, nonché di possibili apporti antropici legati all'esecuzione dell'opera. Sulla base di quanto riportato nel Piano Preliminare in esame, e in particolare nel seguente passaggio contenuto nel paragrafo 2 a pag. 4, *“L'area selezionata per l'installazione del parco eolico è principalmente utilizzata ai fini agricoli e, come visibile dalla TAV 20 – Inquadramento vincolistico – Carta d'uso del suolo di cui si riporta un breve stralcio a pag. 5, tutte le opere ricadono in terreni seminativi”*.

Tuttavia il set analitico manca del parametro dei fitofarmaci. Inoltre, in merito all'inquadramento ambientale del sito, il proponente non ha specificato se nell'area interessata dal progetto sono state effettuate ricognizioni in merito alla eventuale presenza di siti a rischio potenziale di inquinamento come espressamente previsto dal comma 3 dell'art. 24 del DPR 120/2017.

- Nel paragrafo 3.1.1 relativo alle Piazzole di montaggio, a pag. 6 si riporta che *“Per ogni aerogeneratore, si prevede un tipo di piazzola di forma poligonale, in quanto composta da una porzione permanente, di dimensioni 21.5m * 21.5 m, per un totale di 462,25 mq e di una restante parte temporanea pari a 4.112 mq, necessaria allo stoccaggio degli aerogeneratori Sarà predisposto, pertanto, lo scotico superficiale, la spianatura, il riporto del materiale vagliato e la compattazione delle piazzole di lavoro”*.

In tale ambito si sottolinea che il riutilizzo in sito delle terre e rocce da scavo deve avvenire allo stato naturale senza che le stesse siano sottoposte a normale pratica industriale (art. 185, comma 1, le tt. c). Il proponente non ha precisato quale sia la provenienza del materiale vagliato.

- Nei paragrafi 3.2.1-3.2.3, (pagg. 10 e 12) in merito alle opere impiantistiche, il proponente afferma che gli aerogeneratori saranno collegati alla stazione di trasformazione mediante cavidotti; in particolare riferisce di collegamenti elettrici passanti su strada esistente asfaltata.

Si ritiene utile evidenziare che, nella condizione in cui ci si trovi in presenza di terre e rocce da scavo contenenti materiali di riporto, come quelli rinvenibili nell'ambito degli scavi per la realizzazione dei cavidotti passanti su strade esistenti, il loro riutilizzo è specificatamente disciplinato dal comma 3 dell'art. 4 del DPR.120/2017. Tale norma prevede l'esecuzione del test di cessione, effettuato secondo le metodiche di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente del 5 febbraio 1998, al fine di accertare il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione delle acque sotterranee, di cui alla Tabella 2, Allegato 5, al Titolo 5, della Parte IV, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o, comunque, dei valori di fondo naturale stabiliti per il sito e approvati dagli enti di controllo.

In conclusione:

- il progetto oggetto della presente valutazione presenta aporie e lacune nella descrizione ed analisi degli impatti ambientali attesi dal progetto, intesi ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett.c, quali “effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori: popolazione e salute umana; biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE; territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; interazione tra i fattori sopra elencati. Negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo”, tali da non poter escludere che siano arrecati impatti negativi e significativi sulle componenti oggetto di protezione, con condivisione del parere negativo reso dalla Regione Puglia;
- parimenti manca uno studio di incidenza idoneo a escludere l'assenza di incidenza negativa o significativa sui siti di Rete Natura, pure prefigurata dall'elaborato dedicato, senza che ciò abbia condotto a prendere in considerazione le misure di mitigazione pure parzialmente evidenziate dal medesimo elaborato specialistico, attraverso un'idonea costruzione del Quadro Ambientale e dei Monitoraggi.

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO, la commissione Tecnica per la verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

ESPRIME

PARERE NEGATIVO

circa la compatibilità ambientale e parere di incidenza negativa su Rete Natura 2000 del Progetto di un impianto eolico composto da 17 aerogeneratori del tipo Vestas V150 di potenza nominativa pari a 4,2 MW, per una potenza complessiva pari a 71,4 MW inerente ai Comuni di Montemilone (PZ) per il parco eolico ed ai comuni di Venosa (PZ), Banzi (PZ), Palazzo San Gervasio (PZ), Genzano di Lucania (PZ) e Spinazzola (BAT), ricadenti nelle Regioni Puglia e Basilicata. Proponente: Cogein Energy Srl.

**Il Presidente della Commissione
Cons. Massimiliano Atelli**